

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Centrale Entrate**

**Roma, 17/03/2020**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
territoriali delle Aree dei professionisti  
Al Coordinatore generale, ai coordinatori  
centrali e ai responsabili territoriali  
dell'Area medico legale*

**Circolare n. 39**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo  
di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

**OGGETTO:** **Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2020**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate, per l'anno 2020, alle aziende che operano nel settore dell'agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.*

- 1. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole*
- 2. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale*
- 3. Contributi dovuti all'INAIL dal 1° gennaio 2020 per gli operai agricoli dipendenti*
- 4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura per l'anno 2020*

### **1. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole**

Nel calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore dell'agricoltura si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l'incremento di 0,30 punti percentuali di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Risulta, invece, esaurito l'adeguamento dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

Per **l'anno 2020**, quindi, l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del **29,30%**, di cui **l'8,84%** a carico del lavoratore.

Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

### **2. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale**

L'aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell'anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l'aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall'articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Conseguentemente, anche per l'anno 2020, l'aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

### **3. Contributi dovuti all'INAIL dal 1° gennaio 2020 per gli operai agricoli dipendenti**

Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

| <b>Contribuzione</b>             | <b>Misura</b> |
|----------------------------------|---------------|
| Assistenza Infortuni sul Lavoro  | 10,1250%      |
| Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185%       |

#### **4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura per l'anno 2020**

Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2020, non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:

| <b>Territori</b>                          | <b>Misura agevolazione</b> | <b>Aliquota applicata</b> |
|---|----------------------------|---------------------------|
| Non svantaggiati                          | -                          | 100%                      |
| Particolarmente svantaggiati (ex Montani) | 75%                        | 25%                       |
| Svantaggiati                              | 68%                        | 32%                       |

Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.